

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Decreto reale per autorizzare il ritiro del progetto di legge sull'imposta personale e mobiliare — Mozione d'ordine del senatore Di Pollone — Approvazione della legge per modificazioni alla tariffa doganale — Discussione sul progetto portante alcune disposizioni relative alla Banca nazionale — Adozione degli articoli 1, 2 e 3 — Articolo 4: osservazioni del senatore Jacquemoud, del ministro delle finanze, e dei senatori Balbi Piovra, Cotta, e De Cardenas. — Approvazione dell'articolo 4, dei successivi, e della legge. — Annunzio di un'interpellanza del senatore Piazza. — Discussione sul progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali in terraferma — Il senatore Gausgnetto parla contro il medesimo — Risposte del ministro delle finanze e del senatore Quarelli — I senatori Siccardi e Alfieri oppongono al progetto ministeriale. — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1° — Retazione dell'articolo addizionale proposto dalla Commissione — Considerazioni dei senatori Alfieri, e De Cardenas — Adozione degli articoli successivi — Incidente intorno all'elenco dei beni demaniali — Osservazioni dei senatori Di Pollone, Alfieri, Jacquemoud, e del ministro di finanze.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
Viene letto ed approvato il processo verbale dell'ultima tornata.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato dell'omaggio fattole dal Comitato di Vanchiglia per lo scalo della strada

ferrata da Torino a Novara di 50 copie della relazione degli ingegneri Reali e Bernardi sulla scelta del sito di scalo della strada ferrata medesima.

Il signor ministro delle finanze ha depositato sul tavolo della Presidenza un regio decreto, col quale il ministro delle finanze è autorizzato a ritirare il progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare.

Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo decreto.

La parola è al signor senatore Di Pollone per una mozione d'ordine.

DI POLLONE. Vorrei far presente al Senato che abbiamo all'ordine del giorno quattro progetti di legge, di cui nessuno può conoscere se daranno o no motivo a più o meno lunga discussione.

Nell'interesse pubblico io crederei conveniente di anticipare la discussione su quelli portanti modificazioni alla tariffa doganale ed agli statuti della Banca nazionale.

Se il Senato desidera che io gliene dia i motivi (credo che sarebbe facile di esporli), io mi vi accingerò: ma mi pare che non vi sia bisogno di gran dimostrazione; infatti, relativamente al primo, basta l'accennare che vi è il trattato di commercio colla Francia, il quale all'articolo 5° dice che la riduzione non sarà estesa agli olii del contado di Nizza, sintanto che gli olii stranieri non siano sottomessi alla loro importazione ai dritti in vigore sulle altre frontiere dello Stato.

Come ben si vede, è un motivo d'urgenza quello che mi induce a pregare il Senato a dar un turno di favore a questa legge; quindi, per le stesse ragioni, cioè per far cessare l'agglottaggio sulle azioni della Banca, sarebbe bene discutere eziandio quella che la riguarda.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte sono così ragionevoli ed opportune, che, a meno che non siavi chi faccia opposizione, io metterò ai voti la proposta.

Chi è d'avviso che si debba invertire l'ordine del giorno nel modo proposto si rizzi.

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DOGANALE.**

PRESIDENTE. Comincerò dunque col mettere in discussione la legge sulla tariffa; proseguirò quindi con quella della Banca nazionale.

La legge della tariffa è così concepita. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 422.)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Se non vi ha chi chiegga la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò gli articoli:

« Art. 1. Sono approvate le modificazioni alla tariffa del 14 luglio prossimo passata indicate nelle tabelle annesse ai reali decreti in data delli 29 agosto e 4 novembre 1851. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono egualmente approvate le nuove modificazioni alla tariffa suddetta contenute nell'altra tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 3. La franchigia doganale mantenuta per la città e per il contado di Nizza coll'articolo 38 delle disposizioni preliminari della vigente tariffa è abolita per ciò che riflette agli olii d'ogni specie.

« Rimarrà quindi libera l'introduzione degli olii dal contado di Nizza nelle altre provincie dello Stato. »

(È approvato.)

« Credo che il Senato vorrà riservarsi di procedere allo squittimo allorchando siano votate le altre leggi che sono all'ordine del giorno.

(Il Senato assente.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BANCA
NAZIONALE.**

PRESIDENTE. La seconda legge è quella della Banca nazionale, il cui progetto è il seguente. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 362.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Il capitale della Banca nazionale costituita colla legge del 9 luglio 1850 sarà aumentato da 8 a 32 milioni di lire col portare le azioni da 8 a 32 mila.

« Gli azionisti della Banca riceveranno in cambio di ciascheduna azione quattro nuovi titoli ossia azioni del valore di lire 1000 caduno, in pagamento dei quali verrà imputato il valore nominale dell'azione cambiata.

« Le restanti lire 750 dovute a saldo di ciascheduno dei nuovi titoli verranno pagate nel modo seguente :

• Lire 250 entro quattro mesi;

• Lire 250 entro l'anno 1853;

• Lire 250 quando i Consigli di reggenza delle due sedi lo riconosceranno opportuno, previa l'autorizzazione del Governo. »

(È approvato.)

« Art. 2. A tale effetto i Consigli di reggenza inviteranno immediatamente dopo la promulgazione della presente legge tutti gli azionisti della Banca a dichiarare fra un mese se intendano ricevere i nuovi quattro titoli in cambio del primo. »

(È approvato.)

« Art. 3. Quelli che rifiutassero o non facessero entro il prescritto termine l'indicata dichiarazione, conserveranno l'antico titolo primitivo, ed i Consigli di reggenza faranno vendere per conto della società all'asta pubblica i tre nuovi titoli di azione per ogni titolo antico non presentato alla permutazione. »

(È approvato.)

« Art. 4. La Banca entro il termine di un anno stabilirà due succursali, l'una in Nizza marittima, l'altra in Vercelli, e quando gli utili delle medesime arrivino ad agguagliarne le spese, la Banca stessa instituirà una terza succursale in quella città che, sentiti i due Consigli di reggenza, verrà indicata dal Governo.

« Siffatte succursali saranno amministrato nei modi da stabilirsi con un regolamento che verrà proposto dai delli Consigli di reggenza, e sarà approvato con reale decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Les observations que je desire présenter embrassent les articles 4 et 8 du projet.

J'aurai l'honneur de rappeler au Sénat que, lorsqu'une Banque d'escompte, de dépôt, et de circulation fut fondée à Turin et à Gènes, sous le nom de *Banque nationale*, la Savoie fit des instances pour obtenir l'établissement d'un comptoir à Chambéry et à Annecy, ou, tout au moins, dans l'une de ces deux villes; mais la Banque nationale ne jugea pas à propos d'adhérer à cette demande, par le motif qu'elle ne croyait pas couvrir les frais qu'elle devrait faire dans ce but.

La Savoie, pénétrée de l'importance d'augmenter les moyens de circulation des valeurs dans son territoire, a trouvé

des capitalistes qui ont créé la *Banque savoisiennne*, dont l'établissement a été autorisé par la loi du 26 avril 1851.

Cette Banque d'escompte, de dépôt, et de circulation est en voie de progrès, et elle rend de grands services aux habitants de la Savoie, surtout en faisant abaisser le taux de l'intérêt de l'argent; mais il est évident que les affaires ne sont pas assez nombreuses dans ce pays pour alimenter deux Banques rivales.

Si la *Banque nationale* venait y établir une succursale ou des comptoirs d'escompte, la *Banque savoisiennne* ne pourrait pas soutenir une aussi redoutable concurrence, et elle serait infailliblement ruinée. Il serait donc le cas d'excepter la Savoie des dispositions des articles 4 et 8, ou de rassurer d'une manière formelle la *Banque savoisiennne* contre l'éventualité d'une telle concurrence.

Je me réserve de formuler un amendement, si je le crois utile, après avoir entendu les réponses de M. le ministre des finances.

ORNERIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

Posso rassicurare completamente su questo timore l'onorevole signor preopinante. Egli è evidente che non si può stabilire una succursale, se non nel sito dove non esiste una Banca; la stessa parola di *succursale* lo indica chiaramente. Dalle cognizioni poi che ho delle intenzioni della Banca, per quanto ho potuto attingere nelle varie discussioni che hanno avuto luogo prima che potessimo intenderci relativamente a questo progetto di legge, io credo di poter dedurre la ferma persuasione che non si tratta niente affatto di stabilire una succursale in Savoia. Aggiungerò che v'è un'altra ragione, per cui non ci sarebbe la convenienza di stabilirla, ed è che finora le funzioni della Banca di Savoia sono molto limitate, e che sono ben lontane dal poter offrire incitamento a stabilire una succursale.

Del resto, ripeto, che la stessa parola *succursale* dinota ch'essa non può aver luogo dove esiste una Banca.

BALBI PIOVERA. Aggiungerò due parole a quanto disse il ministro delle finanze.

A me è sembrato cosa strana come i due Consigli di reggenza non abbiano stabilita una delle due succursali in Alessandria.

Tutto il mondo sa che in Alessandria vi è un centro di commercio piuttosto vasto dei prodotti agricoli del Piemonte e che ora diviene centro di dramazione delle strade ferrate, dimodochè mi muove meraviglia che quella città non sia stata prescelta. Anzi sembra a me che la riserva fatta nella legge di una terza succursale, della quale parlava il signor senatore Jacquemoud, sia piuttosto destinata a quella città, che a qualunque altra, perchè stabilendo una succursale nella Savoia dove havvi già una Banca, come diceva il ministro di finanze, sarebbe lo stesso che stabilirvi una concorrenza, e in tal caso bisognerebbe che gli affari fossero molto colà attivi per poter presentare l'alimento a due stabilimenti di egual genere. Credo quindi che quella riserva nella legge sia stata fatta appunto perchè venga stabilita in Alessandria, dove, a mio avviso, se ne avrebbe una maggior necessità.

Alessandria o Novara, ecco le due città in cui penso si debba stabilire la terza succursale.

COTTA, relatore. Dirò due parole riguardo alla terza succursale.

In Alessandria è noto a tutti che c'è un gran corso abusivo, e forse maggiore ancora che non sulla piazza di Vercelli; quindi la Banca ha fatto un esperimento proponendosi di stabilirne una a Vercelli; se si potranno superare le difficoltà che offre il corso abusivo che generalmente ha luogo in quella

provincia, si estenderà anche in Alessandria; ma già io credo che non sarà cosa facile lo sradicarlo.

In Alessandria tutto il mondo sa che gli scudi valgono lire 5 10, i napoleoni 20 50, e le sovrane 36, di maniera che sradicare questo corso abusivo e poter far prendere a tutti le valute a valore di tariffa, come porterebbe lo sconto di cambiali (perchè sicuramente la Banca non vi ammetterebbe che effetti pagabili in valuta al corso legale, e pagherebbe sempre in biglietti della Banca e conseguentemente in valuta legale) sarà cosa difficile assuefarvi i contraenti, epperò si è fatta una prima prova in Vercelli, dove il corso abusivo è già alterato bensì, ma meno che in Alessandria.

Se in Vercelli lo stabilimento d'una succursale potrà riuscire, inquantochè quei negozianti si adattino a far dei contratti al valore legale, e non a valore abusivo, se vi saranno affari da coprir le spese, si farà un terzo stabilimento in Alessandria; ma se si fossero stabilite le due prime succursali, una a Vercelli, e l'altra ad Alessandria dove havvi un corso abusivo molto alterato, non si sarebbe potuto calcolare quale successo si sarebbe ottenuto senza tale difficoltà, e se si sarebbe potuto sopperire alle spese o no. All'incontro stabilendone una dove non è corso abusivo e conseguentemente se ne evita la difficoltà come a Nizza, si vedrà dal risultato di ambedue dove converrà in seguito stabilirne un'altra, in Alessandria od in altra città.

BALBI PIOVERA. Io credo appunto che per distruggere quell'abuso del corso abusivo delle monete sia necessario lo stabilire in Alessandria una succursale della Banca. La Banca di Genova è quella che ha fatto sparire quel corso oltre misura abusivo che colà esisteva della moneta fuori banco, e di quell'antica moneta da lungo tempo in corso nelle transazioni commerciali. In un paese dove si fanno operazioni assai vistose di commercio come Alessandria (cito Alessandria come potrei citare Vercelli ed altri), e dove manca il numerario, naturalmente questo numerario è ricercato, e questa ricerca produce il corso alterato ed abusivo. Date il mezzo ai capitalisti, compratori e negozianti, che fanno affari commerciali, di trovare del numerario, o dei biglietti di Banca i quali abbiano credito da potersi facilmente convertire in commercio, e allora questo corso abusivo cadrà, poichè, ripeto, esso non è che la conseguenza della mancanza del numerario, la quale deve sparire quando sia introdotta nel paese una quantità di materia di scambio che sia conosciuta dai contraenti.

Il corso abusivo non nasce che dalla ricerca della moneta, cui bisogna pagare per potersi avere.

Se si farà una prova in Vercelli, io mi rendo certo che riuscirà, perchè recando maggior capitale, maggior mezzi di cambio in una piazza, questo corso abusivo deve cessare: il che spero si farà pure in Alessandria dove parmi poco decente che, essendo essa alle porte di due piazze come Genova e Torino, in cui sono due Banche e molto numerario, le monete abbiano un corso così esagerato per non dir ridicolo.

Io sono persuaso che stabilitasi la succursale, questo abuso cadrà.

COTTA, relatore. Domando scusa al signor preopinante, ma il corso alterato della valute non proviene dalla scarsità del numerario.

Nelle città d'Ivrea, Pinerolo e Saluzzo e tante altre situato dove c'è molto minor numerario che in Vercelli ed Alessandria il corso è molto meno alterato.

Questo tiene alle diverse relazioni che si hanno coll'estero. Tutte le relazioni di granaglie che si hanno col Milanese e col Parmigiano, fanno preferire dell'oro, il quale in quelle provincie ha un corso abusivo estremamente elevato, ed è perciò

che quei carrettieri che vengono a comprar le granaglie al mercato, come coloro i quali ne vendono in Vercelli ed Alessandria, non si adatterebbero a pagare od essere pagati in biglietti di Banca, i quali nè a Parma, nè a Piacenza, nè a Milano non hanno corso. Tutti conoscono il corso alterato che hanno i marenghi a Milano di 29 1/2; il loro corso abusivo non è meno alterato in Piacenza ed in Parma, ed offre convenienza a riceverli al corso abusivo di cui li venditori profittano sui mercati di Vercelli ed Alessandria; tuttavia io non dirò che non sia molto utile lo sradicare tale abuso dopochè li nostri biglietti hanno uno scambio facile contro scudi a qualunque momento, e che questo scambio può anche facilitarsi in altre provincie come lo è ora solo in Torino, ed in Genova, ed anche i nostri vicini, Milanesi, Parmigiani e Piacentini riceveranno egualmente che i nostri scudi i nostri biglietti molto più volentieri che non dell'oro al corso abusivo su cui debbono perdere nei loro rapporti coll'estero. Ma io dico, che questa è una consuetudine inveterata, e tiene a ben altre cause, che a quella della scarsità della valuta, e che sarà utilissimo e vantaggiosissimo il poter sradicare; le consuetudini inveterate non sono però così facili ad estirpare; si farà una prima prova in Vercelli, e se questa riuscirà, si estenderà volentieri il beneficio d'una succursale ad Alessandria, a Casale, e ad altre piazze dove il corso delle monete è anche più alterato, ed i napoleoni valgono ancora lire 21 e 25 centesimi.

DE CARDENAS. Non credo che quest'alterazione delle valute sia portata dal commercio cogli stranieri. . . .

PRESIDENTE. La questione è affatto estranea alla legge.

DE CARDENAS. Lo so che è estranea. . . .

PRESIDENTE. Facciamo una questione accademica. Ma se alle volte insiste, io non voglio. . . .

DE CARDENAS. A me basta l'aver accennato che quell'alterazione delle valute è causata da principii economici diversi.

JACQUINOU. Après les explications qui ont été données par M. le ministre des finances je n'ai plus besoin de proposer d'amendements aux articles 4 et 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 della legge.

(È approvato.)

« Art. 5. La Banca dovrà fare alle finanze dello Stato anticipazioni sino alla somma di quindici milioni di lire contro deposito di titoli di fondi pubblici, o di buoni del tesoro, mediante l'interesse in ragione del tre per cento all'anno, osservato sempre il disposto dell'articolo 15 della legge del 9 luglio 1850.

« In caso che la Banca abbassasse l'interesse sulle anticipazioni al disotto del tre per cento, lo Stato godrà anch'esso di tale beneficio.

« La Banca dovrà essere sempre in condizione di poter fare l'anticipazione del terzo di detta somma, cioè di cinque milioni; per gli altri dieci milioni, dovrà esserle dato un avviso preventivo di un mese almeno. »

(È approvato.)

« Art. 6. La Banca oltre i titoli contemplati nell'articolo 13 dei suoi statuti, e nell'articolo 16 della legge 9 luglio 1850, alle stesse condizioni potrà anche fare anticipazioni:

« 1° Sul deposito di azioni d'intraprese industriali delle quali lo Stato abbia garantito un interesse.

« 2° Sul deposito di cedole emesse con autorizzazione legislativa dei Consigli divisionali e provinciali, i di cui interessi sono garantiti dallo Stato.

« I suddetti titoli e le azioni della Banca di Savoia potranno anche essere ricevuti dalla Banca in garanzia di effetti a due

firme, come è previsto all'alinea dell'articolo 18 dei suoi statuti. »

(È approvato.)

« Art. 7. Alle condizioni stabilite negli articoli 18 e 19 degli statuti della Banca, essa potrà ammettere allo sconto anche la carta su Ginevra. »

(È approvato.)

« Art. 8. La Banca è autorizzata a concorrere per una somma complessiva, da non eccedere due milioni di lire, nell'istituzione di due Casse di sconto da stabilirsi in Torino ed in Genova con diramazione nelle provincie.

« La somma per la quale la Banca potrà interessarsi in simili stabilimenti non dovrà però oltrepassare la metà del capitale con il quale essi saranno costituiti.

« I Consigli delle due sedi stabiliranno le condizioni che crederanno convenienti pel concorso della Banca in tali istituzioni che potranno essere costituite tanto per società in accomandita, che per società anonime. »

(È approvato.)

« Art. 9. La ritenzione sovra gli utili per costituire il fondo di riserva che a termini dell'articolo 36 dello statuto della Banca dovrebbe cessare allorchando tal fondo pareggierebbe il quinto del capitale, sarà invece continuata ulteriormente; sino a tanto che giunga ad effettuare l'intera estinzione di quella parte della indennità corrisposta agli azionisti della cessata Banca di Genova che allora non si troverà per anco estinta nel modo stabilito in detto articolo 36 dello Statuto. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Si passa ora allo squittinio di queste due leggi che non hanno dato luogo a discussione, riservandomi di aprire la discussione sopra le altre.

Si procede allo squittinio del progetto di legge portante modificazioni alla tariffa doganale.

Risultamento della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	52
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Si procede allo squittinio della seconda legge portante alcune disposizioni relative alla Banca nazionale.

Risultamento della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	55
Voti contrari	0

(Il Senato adotta ad unanimità.)

**ANNUNZIO DI UN'INTERPELLANZA
DEL SENATORE PLEZZA.**

PRESIDENTE. Prima di passare all'ordine del giorno, debbo accordare la parola al senatore Plezza, il quale ha chiesto per indirizzare un'interpellanza al signor ministro delle finanze.

PLEZZA. Chiederei di fare un'interpellanza al signor ministro delle finanze sul modo con cui viene eseguita la legge dell'imposta sui fabbricati nella mia provincia.

CHERRAZZO, ministro delle finanze. Io prego il signor senatore Plezza di indicare egli stesso qual giorno desidera fissare per le interpellanze, giacchè io sono a sua disposizione.

PIRELLA. [Si potrebbe fissare dopo la discussione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata di Novara della quale sono relatore.

(Il ministro delle finanze assente.)

PRESIDENTE. Propongo al Senato di deliberare se intende di aderire che si faccia quest'interpellanza dopo che sia votata la legge sulla ferrovia di Novara.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI IN TERRAFERMA.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali in terraferma il quale è così concepito. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 695.)

Avverto il Senato che la Commissione nell'approvare questo progetto di legge ha simultaneamente proposto di aggiungere fra il 1° ed il 2° articolo, il seguente:

« Art. 2. Una rendita corrispondente in ragione del cinque per cento al prodotto ricavato dall'alienazione dei beni descritti coi numeri 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 di detto stato, sarà iscritta a favore delle finanze sul debito perpetuo creato col regio editto del 24 dicembre 1819, e riceverà l'applicazione ordinata dall'articolo 2 della legge del 25 agosto del 1848.

« Le relative iscrizioni conterranno la speciale annotazione indicante esserne i proventi destinati all'istruzione pubblica. »

Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

DI CASTAGNETTO. Il Senato mi permetterà di ricordare, come già in occasione del bilancio del 1851, trattandosi dell'asse ex-gesuitico, io aveva avuto l'onore di rivolgere un'interpellanza all'onorevole ministro di finanze, osservando che pella prima volta figurassero quei beni fra i beni amministrati dal demanio. A quell'osservazione non essendo presente il ministro di finanze, rispondeva l'onorevole ministro in allora dell'istruzione pubblica, e fra le altre cose egli diceva: « Quanto alla seconda questione, mi pare evidente che per essersi nel bilancio dello Stato indicata la rendita dei beni gesuitici, non si è certamente inteso mutare la loro natura o la condizione a cui sono legalmente soggetti. » Quando venne successivamente in discussione il bilancio del 1852, questi beni non erano più descritti in una categoria speciale intitolata *asse ex-gesuitico*, siccome lo erano in quello del 1851. A questa categoria esisteva l'annotazione che i beni già appartenenti all'asse ex-gesuitico erano fusi coi beni demaniali.

Io rinnovava allora la stessa interpellanza al ministro delle finanze, il quale rispondeva in questi termini:

« Io riconosco coll'onorevole preopinante essere questa una questione e grave e difficile; riconosco altresì che non sarebbe opportuno il definirla, mentre si discute un bilancio (e fin qui sono assolutamente d'accordo coll'onorevole preopinante); quello in che io sono in disaccordo con lui si è il non credere che il cambiamento fatto all'ordinamento del bilancio pregiudichi la soluzione di questa questione. La mutazione introdotta si restringe ad un puro cambiamento di categoria; invece di fare una categoria speciale dei beni ex-gesuitici, questi si sono accomunati nella categoria dei prodotti demaniali; dalla quale variazione mi pare che in nulla debba essere pregiudicata la questione principale intorno

alla natura di quei beni. » Quindi soggiungeva: « Fatta questa confessione, che mi pare dover tranquillare l'onorevole preopinante, poichè dichiaro che il Ministero non dà all'introdotta variazione altro significato, non mi asterrò dal manifestare quali siano le opinioni del Ministero intorno alla controversa questione, anzi mi credo in debito di farlo, avendo io, come ricordava l'onorevole preopinante, avuta occasione di trattare questo punto in un altro recinto.

Il Ministero è convinto che i beni ex-gesuitici non sono beni ecclesiastici; il Ministero crede che appartenevano ad una corporazione, ad un ente morale, e che, cessando quest'ente morale, lo Stato ne è il naturale, il legittimo erede. In ciò non ho difficoltà di far conoscere all'onorevole preopinante quale sia l'opinione del Governo; quest'opinione verrà tradotta in fatti in un progetto di legge, il quale sarà sottoposto al Parlamento onde ottenere l'autorizzazione di vendere insieme ad alcuni altri beni demaniali anche una parte dei beni ex-gesuitici, perchè, quantunque sia fatta menzione sul bilancio del prodotto della vendita dei beni demaniali, questa non può autorizzare certamente il Ministero a procedere a siffatta vendita senza una legge speciale. Quando questa legge speciale sarà sottoposta al Parlamento, allora sarà opportuno il discutere i due punti sollevati dal senatore Di Castagnetto. »

Il Ministero compie la sua promessa con presentarci attualmente il progetto di legge per la vendita dei beni ai quali io alludeva.

Per verità io avrei creduto che il Ministero stesso, osservando come « questa sia una questione grave e difficile » avrei creduto, dico, che nel proporre la vendita di questi beni, si fosse ad un tempo fatto carico di risolvere le osservazioni speciali che gli erano state mosse su questo grave argomento. E ciò tanto più che il decreto del 25 agosto 1848, avendo espressamente resi affetti questi beni all'istruzione pubblica, parmi che per venderli, cambiando affatto la destinazione, sarebbe dovuto derogare a quella legge, conforme all'uso fin ora osservato nelle disposizioni legislative.

Ad ogni modo, la conseguenza che io ne traggo la è questa, che si tratta al presente non solo dell'alienazione di beni demaniali, ma che dal voto del Senato si vuole avere una *declaratoria juris* che i beni ex-gesuitici non solo non appartengono alla categoria dei beni ecclesiastici, ma sono beni demaniali. Ciò stante, io cercai di procurarmi tutti i lumi necessari sopra questo argomento, e l'ho fatto non per antica affezione alla compagnia di Gesù, giacchè debbo dire che non ho mai avuto relazione nè colla compagnia medesima, nè coi padri personalmente, sebbene io dichiarai di onorare altamente le persone che ad essa appartenevano. Ho studiata la questione, perchè il Senato suole profondamente elaborare le leggi che gli vengono sottoposte, ed io, il più insufficiente de' suoi membri, ho doppio motivo di farlo. L'ho studiata perchè trattandosi di emettere un voto sopra la proprietà di un terzo parmi che non si possa trascurare alcuno studio, onde ben regolare il nostro giudizio.

Il risultato adunque delle indagini che io ho praticato mi ha fatto conoscere che dopo la soppressione della compagnia di Gesù avvenuta nell'anno 1773, allora con regio biglietto del 19 ottobre 1774 il re aveva affidato all'economista generale, l'abate Crotti di Costigliole, l'amministrazione di tutti i beni che già appartenevano all'asse gesuitico.

Questa disposizione sovrana pare in certa guisa provare come la natura di questi beni fosse considerata religiosa ed ecclesiastica.

Fra le altre disposizioni che contengono in questo rescritto hannovi le seguenti:

« Ora premendosi di ridurre l'amministrazione di tali beni alla maggiore uniformità possibile e fare in modo che la medesima riesca sode, cauta ed economica, quda con risparmio di spesa rendansi liquide le entrate, soddisfacciasi ai pesi e possano farsi a suo tempo le applicazioni, che saranno più conformi alle pie volontà dei fondatori e dirette all'accrescimento del culto divino, alla salute delle anime ed al pubblico bene, abbiamo determinato di affidarvi questa importante amministrazione, » ecc.

Essendo sopravvenute alcune difficoltà nell'amministrazione di questi beni, il re nominava con sue patenti dell'4 agosto 1774 una delegazione speciale per gli affari gesuitici, commettendole ad un tempo che

« Sull'istanza fattagliene per parte dell'ufficio economale del patrimonio vacante per l'alienazione de' suddetti beni ed effetti, quella permetta, ecc., ecc. »

Dimodochè, sia per l'amministrazione, sia per la vendita, erasi seguita la massima di affidare la cura dei beni gesuitici all'economato, nè la vendita potesse succedere senza che precedesse la dimanda dell'economato medesimo.

Nell'anno 1815, ripristinato l'antico ordine di cose, ed aggiunto il ducato di Genova a questi regii Stati, addì 5 agosto 1816 l'intendente generale di Genova scriveva alla deputazione dell'università in questi termini :

5 agosto 1816.

« Conte Castellani intendente generale di Genova, al presidente della deputazione sugli studi.

« L'ultima lettera pervenutami dalla regia segreteria di Stato per gli affari interni, e quella in particolare dell'31 luglio, mi confermano la sovrana intenzione onde al più presto sia rimessa in questa città la compagnia di Gesù.

« A questa era già stato deciso da S. M. fino dallo scorso mese di luglio 1815 si dovessero restituire tutte le rendite che già erano di sua spettanza, e che ancora esistono sotto la denominazione « d'antico asse ex-gesuitico, » dal cessato Governo assegnate alla università colla condizione che la società di Gesù ne assuma tutti i pesi, » ecc.

E questo fu anche eseguito,

Nell'intervallo poi che trascorse negli anni successivi, i padri della compagnia addivennero a molti acquisti, parte dei quali sono contemplati nella tabella dei beni che sono oggi posti in vendita: lo esaminai le note di questi beni donde risulta che la maggior parte di essi furono comperati puramente e semplicemente dalla compagnia di Gesù senza che conati che fossero concorso le regie finanze, tranne per una parte del tenimento di Montaudò, credo, se non erro, nella somma di lire 60.000.

Giunto il 1848, il re, munito allora dei pieni poteri, con una disposizione sovrana che a me non spetta di scrutare, e che sicuramente avrà avuti solidissimi motivi, abolì in questi Stati la compagnia di Gesù.

E qui mi torna a proposito di dichiarare, che nella mia particolare convinzione il diritto di sopprimere associazioni o congregazioni che possano essere pericolose, o turbare in alcuna maniera gli ordini politici dello Stato è inerente al Governo senza alcuna limitazione, ed in tal parte io non posso che aderire pienamente all'opinione espressa dall'ufficio centrale.

Ma la soppressione della compagnia potrà ella cambiare la natura dei beni che ad essa appartenevano?

Ciò io mi domando e ciò io non credo.

L'articolo 25 del Codice civile riconosce nella Chiesa la facoltà di possedere; l'articolo 493 dice espressamente:

« Sotto nome di beni della Chiesa s'intendono quelli che

appartengono ai singoli benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici. »

Nella relazione dell'ufficio centrale la compagnia di Gesù è qualificata di società religiosa, dunque ecclesiastica.

L'articolo 836 poi così si esprime :

« I beni della Chiesa, delle opere pie, o di altri stabilimenti non possono essere amministrati od alienati, se non colle forme, e colle regole che loro sono proprie. »

Io, per verità, non potrei qui dividere l'opinione manifestata già dall'onorevole ministro delle finanze, che cioè, si debbano considerare questi beni come vacanti, e come tali appartenere al fisco: io ammetto che il fisco possa succedere nei beni vacanti, ma nei beni vacanti legalmente: crederci poi che ove il Governo possa sopprimere qualunque corporazione esistente negli Stati, e che da questo sol fatto ne nasca la successione nei beni come vacanti, sarebbe spingere il principio troppo oltre; sarebbe mettere nell'arbitrio del Governo, non solamente d'abolire, ma ancora di impadronirsi di qualunque proprietà che esista nell'interno del paese spettante a corpi morali.

Quindi, stabilito che il Governo non possa, non abbia ancora carattere legale a succedere a questi beni della compagnia di Gesù, io dico che soppressa la compagnia, rimane sempre la Chiesa la quale certamente non resta soppressa, e vestendo questi beni il carattere di beni ecclesiastici, la loro alienazione non possa procedere senza quelle formalità riconosciute dal citato articolo del Codice.

Io prego il Senato di ben ponderare le conseguenze del consentire quasi in via incidentale alla vendita dell'asse gesuitico.

Già io ho avuto l'onore di avvertire come nel 1851 questi beni erano stati descritti fra i beni demaniali, ma contemplati in una categoria a parte sotto il titolo di asse ex-gesuitico; nell'anno successivo, tolta la categoria dell'asse ex-gesuitico, vennero fusi nei beni demaniali; un terzo provvedimento ne ordinò la vendita; ora io argomanto: se in questo modo si viene a stabilire che i beni vacanti per soppressioni di congregazioni religiose possano passare direttamente nel dominio dello Stato, e quindi essere venduti, la conseguenza sarà che in epoca non tanto remota si aboliranno tutte le congregazioni religiose dello Stato, e potranno i beni essere posti in vendita, tale essendo il principio che per questa legge verrebbe a sanzionarsi. E così si arriverebbe all'incameramento dei beni delle parrocchie ed altri ecclesiastici.

Una tal conseguenza la credo non improbabile, nè certo nel dedurla io posso meritarmi la taccia di pessimista.

In generale, o signori, ho sempre visto che le misure di occupazione e di vendita di beni ecclesiastici sono state eseguite dai Governi rivoluzionari; fortunatamente da noi non è il caso; il nostro paese non ha subito una rivoluzione; ciò che ad altri popoli è stato il frutto di sanguinose rivoluzioni, e preludio di future discordie, a noi è stato un patto pacifico tra principe e nazione.

Noi abbiamo acquistato le nostre libere istituzioni per sola volontà del re, ed a noi spetta il consolidarle. Ora per ciò fare, io credo che sia pessima via quella di adottare misure le quali non trovano esempio che nei fasti rivoluzionari.

Ecco il perchè io non posso aderire al progetto ministeriale, e confesso che nemmeno saprei aderire a quello della Commissione, in quanto io credo che la vendita sia l'atto il più esplicito di dominio e che non riconoscendo nel Governo il dominio, non possa riconoscerli il diritto di alienare.

Stando a questi riflessi io, per verità, non vedo il perchè vorrebbero ora cambiare le disposizioni del decreto del 25

agosto 1848. Quel decreto era un atto consumato; i beni potevano amministrarsi, ed intanto godersene il provento come era stato determinato da S. M., compensando in tal modo la spesa che il Governo è tenuto di fare per la pubblica istruzione. Sarebbero procedute innanzi le trattative con Roma, e senza aggiungere nuovi gravami facilmente si sarebbe potuto venire a degli accordi.

Giammai nel passato i principi nostri trovarono ostacolo ad accordarsi colla Santa Sede per la vendita dei beni ecclesiastici, quando lo Stato si trovava in gravi emergenze, e così noi non avremmo la difficoltà di dover oggi emettere un voto, il quale involge e può ledere un gran principio.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Tutta la difficoltà sollevata dall'onorevole preopinante sta nella confusione di due idee; vale a dire nel confondere che egli fa i beni ex-gesuitici coi beni ecclesiastici.

I beni dell'asse ex-gesuitico non hanno mai avuto la qualità di beni ecclesiastici; non sono dote di benefici; sono fondi, i quali si raccolsero nei paesi per economie fatte dai gesuiti medesimi, per doni fatti o dal Governo, o dai privati, i quali erano destinati al servizio dei collegi, all'istruzione pubblica.

I beni ex-gesuitici non erano considerati come beni ecclesiastici nel secolo scorso, quando la compagnia di Gesù fu soppressa.

Infatti, essendovi nel breve di soppressione dato dal papa la facoltà ad una congregazione di cardinali di disporre ed amministrare i beni ex-gesuitici, quando il breve fu presentato in questo Stato, il re commise dapprima al suo ministro a Roma di rappresentare che la facoltà, onde era stata investita quella congregazione di cardinali, erasi data in pregiudizio della sua regia giurisdizione, e che in conseguenza non si credeva tenuto ad osservarla. Di poi con suo regio biglietto prescrisse al Senato di Piemonte di esaminare con ogni diligenza il breve, e riconoscendo, come egli credeva, che contenesse delle disposizioni contrarie ai suoi reali diritti, di fare le opportune rappresentanze, perchè nell'ammetterlo senza limitazione non venissero punto questi diritti medesimi pregiudicati.

Il Senato di Piemonte obbedì al reale invito e dichiarò riconoscere che i beni della soppressa compagnia spettavano di pien diritto alla Corona, e che per conseguenza nessun altro che Sua Maestà doveva avere ingerenza nel disporre e nello amministrarli. Queste carte sono state sottoposte alla Commissione, la quale, in persona dell'onorevole relatore, ne ebbe conoscenza; potrai anche rassegnarle al Senato, quando esso volesse averne più specifica cognizione.

Infatti, sebbene il re avesse allora commesso all'economato l'amministrazione di questi beni, non li ha però mai considerati come beni ecclesiastici, non ha mai fatto dipendere la disponibilità dei medesimi da accordi con Roma; ma invece secondo le regole ad antico osservate dalla pietà dei nostri sovrani, e secondo anche le opinioni più ricevute in questa materia, li ha applicati ad uso di beneficenza, e soprattutto all'istruzione pubblica nel modo che nella relazione della Commissione è stato ampiamente espresso.

Io dico adunque che questi beni, i quali sotto l'antico regime non erano riguardati come beni ecclesiastici, non hanno potuto nel nuovo ricevere questa qualità; erano beni affetti per la loro natura all'istruzione pubblica, e quando il re nel suo decreto ha conservato questi beni a tale destinazione, ha adoperato tutti quei riguardi che la pietà dei nostri sovrani è stata sempre solita ad usare in simili casi. La compagnia di Gesù, quando colla legge del 25 agosto 1848 è stata esclusa

definitivamente da tutto lo Stato, ha cessato di esistere come ente morale, ed in conseguenza a tenore delle disposizioni del Codice civile, il loro asse, come successione vacante, è stato devoluto allo Stato; l'incorporazione di quei beni nel demanio non aveva bisogno di essere dichiarata, e l'esserne affidata l'amministrazione alle finanze, si fu un effetto di quella stessa devoluzione, non già una prova che dovesse quest'amministrazione involvere un principio contrario a quanto disponeva il Codice civile, cioè che la disponibilità di questi beni dovesse stare perpetuamente in sospeso.

Si dice in quel decreto, che i beni rimarranno sin d'ora applicati all'istituzione e manutenzione dei collegi nazionali di cui si ordinava lo stabilimento col decreto 20 marzo 1848. Il Governo è stato scrupolosissimo osservatore di queste disposizioni, precisamente perchè sapeva che vi era questo fondo destinato per i collegi nazionali; il Governo largheggiò in liberalità verso i collegi nazionali, e non solo il tenue provento dei beni ex-gesuitici che ammonta a lire 93,000, ma lire 286,000 sono state applicate ai collegi nazionali stabiliti a Torino, Genova, Ciampieri, Novara, non che alle spese dei posti e mezzi posti gratuiti nel collegio di Ciampieri, ed alle spese straordinarie di primo stabilimento e dei sussidi per i collegi convitti nazionali suddetti. Il Governo avendo dunque eseguito per quanto dipendeva da lui non solo fedelmente, ma largamente ciò che era stato disposto dalla legge abolitiva della compagnia di Gesù in questi Stati, avendolo fatto perchè sapeva di poter disporre di un provento annuo di 63,000 lire, mi pare che abbia già adempiuto a priori al voto che emette la Commissione, e che quindi non sia punto necessario l'emendamento che ci viene proponendo la Commissione, poichè l'applicazione dei proventi di questi beni ai collegi convitti nazionali è già fatta.

Io credo che queste brevi osservazioni basteranno a persuadere il Senato che il Governo ha potuto, anzi ha dovuto non in virtù della legge, ma in virtù del Codice civile, occupare i beni di cui si tratta come beni vacanti, nè v'ha, credo, nessuno dei magistrati che siedono in questa Camera, il quale sia per contestare siffatto inconcusso principio. Avendolo il Governo sin d'allora occupati, non era punto necessaria una dichiarazione speciale, perchè si intendessero incorporati al demanio, perchè, dico, questa dichiarazione, questo fatto era già portato dalle disposizioni del Codice civile.

In conseguenza quello che ora si richiedeva era una legge la quale, permettendo l'alienazione di questi beni, porgesse il mezzo al demanio di compensarsi in parte delle gravi spese a cui ha soggiaciuto per lo stabilimento dei collegi convitti nazionali.

Prego dunque il Senato di votare la legge quale fu proposta dal Ministero.

QUARELLI, relatore. La Commissione fu unanime nel riconoscere che i beni provenienti dalla Compagnia di Gesù non avevano la natura di beni ecclesiastici. La distinzione che fa il Codice tra i beni appartenenti alla Chiesa non comprende quelli spettanti ad una istituzione, ad una corporazione, la quale avendo cessato di esistere non può più ritenere.

La parola Chiesa, presa sotto il nome collettivo, rappresenterebbe la Chiesa universale, ma non fu mai presso noi ricevuto che i beni appartenenti ad un istituto particolare debbano intendersi come appartenenti alla Chiesa siccome corpo collettivo, ma siccome a quella tale corporazione alla quale il Governo permetteva di esistere, non che di possedere, e di acquistare. Dunque sotto questo rapporto la Commissione non avrebbe ammesso, come ha supposto il signor senatore

Di Castagnetto, che in questi beni si dovesse riconoscere la natura di veri beni ecclesiastici. La Commissione avendo visto esservi una legge la quale ha disposto di questi beni nel senso stesso in cui il nostro Governo, i nostri sovrani avevano già precedentemente disposto quando ebbe luogo la soppressione della compagnia di Gesù, ha creduto che si dovesse esattamente attenere, nell'applicazione di questi beni, alla legge, e che quindi non fosse più il caso di cercare la natura di questi beni stessi, ma convenisse di continuare, e di conservarne l'applicazione che loro venne data.

Il ministro delle finanze dice che il Governo ha già supplito abbondantemente con assegni e fondi speciali al mantenimento dei collegi nazionali; e nel vero, la Commissione non può contestare che il bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica contiene spese cospicue per il mantenimento di questi collegi. Ma egli è pur vero che quantunque vi sia questo assegno di somme maggiori, niuno ne deve inferire che i beni stessi possano alienarsi senza conservare la stessa destinazione.

In questo il Governo non ha fatto che seguire quanto aveva già ordinato nel tempo della soppressione dei gesuiti. Fin d'allora aveva egli dato facoltà di sua sola autorità, e senza consenso della Santa Sede, di alienare una forte quantità di beni dei gesuiti; e nella legge che autorizzava quest'alienazione, ordinava che di tali beni si facesse un'erezione di Monti, i cui proventi fossero interamente destinati ad opere di pubblica beneficenza, e specialmente a favore della pubblica istruzione.

Questo precedente che fu convenientemente adottato dal Governo d'allora, venne dal Governo attuale seguito allorché colla legge del 25 agosto 1848 aveva creduto di escludere...

SICCARDI. Domando la parola.

QUARELLI, relatore... la compagnia di Gesù da questi Stati, assegnandone i beni alla pubblica istruzione che era specialmente un oggetto per cui gli stessi beni di detta compagnia erano destinati.

Nè creda poi la Commissione che, adottandosi dal Governo quest'alienazione, abbia a succedere quanto è supposto dall'onorevole senatore Di Castagnetto, cioè che possa egualmente abolire parrocchie ed altri stabilimenti veramente ecclesiastici, perchè l'abolizione di una semplice corporazione religiosa non si può in verun modo paragonare all'abolizione di parrocchie, per cui rivestendo esse e ritenendo la vera natura di beni ecclesiastici, sarebbe necessario il consenso della Santa Sede.

Ma in questo caso la Commissione avvisò che essendovi una legge speciale la quale aveva disposto di questi beni, vi fosse tutta convenienza di mantenere la destinazione loro data.

Essa poi ha creduto che autorizzando l'alienazione e prescrivendo nel tempo stesso che il capitale che se ne ritraeva fosse convertito in rendite sul debito pubblico perpetuo, si conciliava l'una e l'altra cosa, vale a dire, si conciliava la esecuzione della legge del 25 agosto 1848, e si dava insieme alle finanze il mezzo di ricavarne quel capitale di cui hanno bisogno e che venne iscritto nel bilancio del 1852, come necessario per sopperire in parte alle deficienze dello Stato.

Per questi motivi adunque la maggioranza della Commissione fu condotta a non poter dare il suo consentimento alla alienazione dei beni senza che contemporaneamente se ne fosse assicurata la destinazione ulteriore.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Siccardi.

SICCARDI. (Movimento d'attenzione) Signori senatori, Sessione 1854 — SENATO DEL REGNO — Discussioni. 24

poichè l'onorevole relatore della Commissione insiste nello ammendamento, io credo di non potermi dispensare dal sottoporre alcune osservazioni al Senato.

Leggendo la relazione dell'ufficio centrale, io vidi con vera soddisfazione che vi fu tra gli onorevoli suoi membri un perfetto accordo nel riconoscere alcuni principii che, per mio avviso, appartengono, non dirò alla legislazione dello Stato, ma al diritto pubblico di tutta l'Europa.

Che i corpi morali siano una creazione non della natura, ma della legge, che in tanto possano acquistare e possedere collegialmente beni stabili, in quanto siano rivestiti della capacità civile: che il conferire a questi corpi la capacità civile spetti, e spetti unicamente alla legge civile; che la legge possa in questa materia creare e sopprimere e che, quando sopprime una congregazione, i beni da lei posseduti appartengano come vacanti, al patrimonio dello Stato, sono verità talmente elementari, divenute così incontrastabili ed incontrastate, che io crederei mancare di riverenza al Senato quando riputassi necessario di qui dimostrarle.

Certamente, accanto ai principii che ho accennati, ne stanno altri ai quali il legislatore deve avere il massimo, il più scrupoloso riguardo.

Così, a cagion d'esempio, il Governo non deve nè creare, nè sopprimere senza un motivo di utilità pubblica; e quando ne è mosso a sopprimere una corporazione religiosa, egli opera ottimamente, se si serve delle rendite a lui appartenenti per devoluzione, in usi pii, in usi religiosi o caritatevoli quanto l'utilità o le necessità pubbliche lo comportano.

Certamente egli deve usare benefico ed umano riguardo agli individui che entrando in una congregazione hanno collocato in essa tutta la loro esistenza e tutte le speranze del loro avvenire.

A questi riguardi fu giustamente ed anche abbondantemente soddisfatto colla legge del 1848, la più onesta, o signori, la più temperata legge che io mi conosca in così fatto genere di pubbliche provvidioni.

La legge che vi è attualmente presentata non reca alcuna sostanziale alterazione a quella del 1848. Io quindi accetto la seconda, come avrei, senza esitazione, accettato la prima.

L'onorevole signor senatore Di Castagnetto riguarda i beni ex-gesuitici come veri beni ecclesiastici, perchè hanno spattato ai gesuiti.

Ma innanzi tutto, o signori, cadono opportunissime le osservazioni poste innanzi dall'onorevole signor ministro di finanze, il quale vi accennò che anche nell'epoca in cui esisteva la società dei gesuiti in Piemonte, questi beni non si consideravano propriamente come ecclesiastici, e veramente essi erano assegnamenti, erano dotazioni attribuite ai gesuiti, non come corporazione religiosa, ma come corpo insegnante, nè in ragione dell'associazione religiosa, ma in ragione dei collegi che erano da loro tenuti ed amministrati. Come la cosa avrebbe potuto essere diversamente, o signori?

Questi beni erano, prima dell'introduzione della società gesuitica negli Stati, propriamente, incontestabilmente demaniali; il modo con cui si facevano questi assegnamenti ai gesuiti, era ben diverso dalle forme qui costantemente osservate per l'alienazione dei beni demaniali.

Ognuno sa che quando si trattava di alienare definitivamente ed anche con patto di riscatto la proprietà di beni demaniali, vi si procedeva con formalità solenni, senza le quali l'alienazione sarebbe stata radicalmente nulla; formalità che non mai furono osservate rispetto ai molti assegna-

menti che tratto tratto si vennero facendo ai gesuiti. Certamente il Governo che faceva questi assegnamenti, conosceva le forme da osservarsi imprevedibilmente tuttavolta che si trattasse di alienazione vera e definitiva di beni demaniali; perchè dunque non le usava relativamente ai gesuiti? Egli era mosso da quest'unica considerazione, che non intendeva di conferire e non conferiva sostanzialmente che il semplice uso di questi beni, affinché le rendite ne fossero convertite a beneficio dell'insegnamento.

Ma io vado più innanzi, o signori; indipendentemente anche da queste considerazioni, quando una corporazione ecclesiastica, la quale possiede beni, viene soppressa, chi è il successore di questa corporazione?

L'onorevole senatore Di Castagnetto disse che succedeva la Chiesa; ma quale? la Chiesa universale forse?

Signori, la Chiesa universale non fu mai riconosciuta come proprietaria in questo Stato. Egli citava un articolo del Codice civile: che cosa dice quell'articolo? che sono beni della Chiesa quelli de' singoli stabilimenti ecclesiastici; s'egli volesse compiacersi di ricorrere alle discussioni che si fecero nel dar forma a quella disposizione di legge, egli vedrebbe che lo spirito di questa disposizione sta precisamente in ciò che si volle escludere qualunque pretesa che si volesse muovere a nome della Chiesa universale alla successione dei beni dei singoli stabilimenti che venissero a cessare nei regi Stati.

Chi sarà adunque l'erede? i singoli membri dell'associazione? Ma se non avevano alcun diritto quando esisteva, come potrebbero acquistarne alcuno dopo che essa cessa di esistere?

Mancano dunque assolutamente gli eredi e successori di rispetto alla legge; quindi necessariamente questi beni debbono considerarsi come beni vacanti.

Ora, i beni vacanti, per unanime consentimento di tutte le legislazioni, spettano di necessità, e per la natura stessa delle cose al patrimonio dello Stato.

L'onorevole senatore Di Castagnetto disse che da questi principii ne possono nascere spaventose conseguenze.

Signori, da ciò che si possa abusare di un principio ne viene forse che si debba negare il principio stesso? Io non temo costiffatti abusi nè per parte del Governo, nè dal canto della nazione; e detestando gli eccessi, mantengo il principio, perchè lo credo conforme alla ragione.

Ora vengo all'emendamento proposto dall'ufficio centrale, ed a questo riguardo io non potrei non associarmi al voto della minoranza dell'ufficio stesso, la quale respinge quell'emendamento e desidererebbe che la legge venisse accettata pura e semplice qual fu proposta.

Innanzitutto, dopo le risposte date dall'onorevole ministro, io debbo credere che quello che l'emendamento sarebbe inteso a fare, già venne fatto, e che i collegi nazionali sono già sufficientemente provvisti; ad ogni modo poi, quale necessità vi ha di inserire questo emendamento nella legge?

L'assegnamento è già fatto, e la destinazione è già data nella legge del 1848; la nuova legge che altro fa, se non autorizzare la vendita di quei beni che prima erano in amministrazione?

Quanto alla destinazione, nulla è mutato dalla nuova legge, sicché, massimamente dopo la spiegazione data dall'onorevole ministro delle finanze, quest'emendamento potrebbe perfino parere superfluo.

Aggiungerò una considerazione che è di pura convenienza; il Senato ne farà quel caso che giudicherà poter essa meritare.

È possibile, o signori, che l'opinione pubblica, della quale

è pur forza di tenere qualche conto entro giusti confini in un Governo rappresentativo, è possibile, dico, che quell'opinione abbia a scorgere in una clausola così rigorosamente e così strettamente limitativa delle facoltà del Governo; nella cura evidente e tutta speciale che si mostrerebbe di tener quei fondi assolutamente e costantemente separati dalle altre sostanze demaniali, è possibile, dico, che l'opinione pubblica vi scorga, non dirò già un desiderio, una tendenza, neanche una previsione, ma un presentimento, una preoccupazione e quasi un presagio dell'avvenire che basterebbero per sé soli a dare ad una legge, uscita nel 1852, un aspetto che non ebbe, nè poteva aver quella promulgata nel 1848.

Aggiungerò un riflesso e fia l'ultimo.

Noi siamo giunti al fine della prima e più lunga parte della Sessione attuale; nè io vedo che ci siamo gran fatto inoltrati nello scioglimento della quistione finanziaria.

Dirò cose volgari, le dirò volgarmente, ma le dico perchè le credo vere.

Coll'indugiare i rimedi, egli è certo che il male si aggrava; ed il male che ci aspetta è grave, e può anche riuscir fatale. I rimedi apprestati o che si stanno apprestando, sono e saranno forse lungo tempo ancora ben lontani dal poter rispondere alla gravità ed all'urgenza del bisogno.

Questa legge è uno, sebbene assai tenue, dei tanti mezzi che si stanno raggranellando da ogni parte per sopperire ai bisogni dello Stato. L'alienazione di beni demaniali esige pratiche e forme assai lunghe, come tutti sanno, le quali non si potranno intraprendere finchè la legge non è votata. Vorrà egli il Senato, in questa condizione di cose, obbligare il progetto a ripigliare il suo corso legislativo per un emendamento che, se non è superfluo, quanto meno, a mio avviso, mancherebbe di ragion sufficiente per essere creduto necessario?

Indotto da queste considerazioni, io voterò colla minoranza dell'ufficio centrale ed accetterò la legge quale viene proposta.

DI CASTAGNETTO. Certamente io non voglio contrastar di dottrina col dotto preopinante dalla cui limpida mente ed eloquente favella scesero i concetti che occuparono or ora l'attenzione del Senato; io mi limiterò ad osservare che quando ho parlato della Chiesa, io non ho inteso dire: « la successione nella Chiesa universale. » La mia idea è stata che i beni di cui si agisce sono beni di carattere religioso, di carattere ecclesiastico, dappoichè la congregazione era regolarmente riconosciuta e stabilita nel paese. Quindi questi beni debbono, a parer mio, essere impiegati in usi analoghi, od altrimenti volendosi divenire all'alienazione loro, vi si debbe procedere secondo le formalità prescritte per beni di tal natura e d'accordo colla Santa Sede.

L'onorevole preopinante conte Siccardi ha creduto superfluo di spiegare al Senato come lo Stato succede nei beni vacanti, ed io sono perfettamente d'accordo con lui intorno a questo diritto: solamente io credo che lo Stato succeda nei beni legalmente vacanti, ma il dire che la vacanza sia provocata dal Governo, e poi che il Governo stesso succeda, parmi essere un diritto, se non altro esorbitante.

Io leggo nell'articolo secondo del Codice civile che il Re si gloria di essere protettore della Chiesa; ora la protezione della Chiesa consta appunto nel tutelare la proprietà della Chiesa, e pare a me che la più bella tutela della proprietà sia non di ritenerla od alienarla, ma di agire d'accordo tra la potestà civile e la potestà ecclesiastica in ciò che si crede essere del maggior bene.

Il conte Siccardi deplora le conseguenze che possono derivare allo stato attuale delle nostre finanze, ed io sono

anche in ciò perfettamente con lui d'accordo. Credo che tutto il paese ed il Senato più di tutti non desiderano altro che di venire in sollievo all'attuale situazione delle finanze. Ma se si ha da temere questo pericolo, io credo che ve ne sia un altro anche gravissimo, il quale non può che avere una conseguenza deplorabile nel paese, e questo è lo stato di freddezza in cui sono le nostre relazioni colla Chiesa, condizione di cose la quale influisce immensamente sull'opinione pubblica.

La legge attuale io credo che non sia fatta per agevolare queste relazioni, ma per aggiungere pur troppo nuovi gravami.

Io mi limito a questi riflessi: mi sono alzato per difendere un principio, ho detta la mia opinione, non insisterò ulteriormente.

ALFIERI. (*Movimento d'attenzione*) Io comprendo con quanto riguardo debba parlare in una questione per risolvere la quale si esigono dottrine che io non posseggio e alla perizia delle quali i miei studi non mi hanno permesso di arrivare. Tuttavia, siccome membro della maggioranza della Commissione, io credo dover spiegare al Senato come questa maggioranza sia stata condotta a proporre l'emendamento sul quale versa la discussione, e ciò farò seguendo le obbiezioni che sono state fatte testè da varii membri del Senato che hanno presa la parola in contrario.

In primo luogo mi sia permesso aggiungere alcune parole a quanto fu risposto al senatore Di Castagnetto, sia dall'onorevole signor ministro, come dal nostro collega il senatore Siccardi, e anche dall'onorevole relatore. La Commissione non crede, non ravvisa che si possano considerare i beni dell'asse ex-gesuitico come aventi veramente il carattere di beni ecclesiastici.

Dall'onorevole ministro fu accennato il preavviso dato dal Senato di Piemonte nel 1773, dove son svolti con maestria i principii che stabiliscono il carattere diverso dei beni delle corporazioni religiose e dei beni propriamente ecclesiastici. Ma forse l'onorevole senatore Di Castagnetto, tuttochè non dubiti punto quanto sia altamente rispettosa la memoria gloriosa della nostra magistratura, potrebbe per avventura opporre che questa opinione fosse della sola maggioranza, la quale in un certo senso vuolsi considerare come rappresentante un certo antagonismo verso la potestà ecclesiastica. Io dunque per aggiungere maggior forza alle parole degli onorevoli preopinanti, mi servirò di un'autorità tutta diversa, ed è quella di autorevoli canonisti, e mi riferirò perchè cosa per me più facile agli ultimi scritti de' medesimi.

Tengo in mano un trattato della proprietà dei beni ecclesiastici stampato in questi ultimi anni in Francia, dove è chiaramente e francamente esposto che i beni della Chiesa si intendono beni delle parrocchie, beni degli episcopati, beni beneficiati, ma non mai beni della Chiesa universale e nemmeno della Chiesa presa in ristretto di un solo Stato. Queste opinioni sono, come diceva, annunciate e svolte con molta sodezza dall'autore cui io accenno.

Di più: venendo alla distinzione che è solita a farsi fra i beni spettanti a benefici e quelli alle congregazioni religiose, egli ammette fin'anco questa differenza; egli dice:

« Quant aux établissemens qui ne sont pas indispensables à l'Eglise, tels que les monastères et les congrégations diverses, le législateur n'est point lié à leur égard par la nécessité, puisqu'elle n'existe pas. Il ne l'est que par la justice, c'est-à-dire qu'il ne peut refuser de reconnaître et ne peut supprimer sous le rapport temporel que les corporations nuisibles sous ce même rapport. »

Ma dopo essermi prevalso del testo del libro, credo dover anche raccomandare l'autore alla fiducia dell'onorevole oppositore, aggiungendo che questo trattato è composto unicamente coll'intendimento di dimostrare che l'assemblea costituente non aveva il diritto d'impadronirsi dei beni della Chiesa, e che tutta l'eloquenza, tutta l'abilità dello scrittore, uomo dotto e rispettabilissimo, come dirò or ora, è tutta indirizzata a quest'unico scopo di dimostrare, cioè, che i beni del clero di cui si impossessò lo Stato, non potevano appartenergli e che non è stata legittimata la proprietà in mano degli acquirenti se non per la bolla che fu pubblicata contemporaneamente al concordato; ma fa però questa differenza riferendo i beni della Chiesa ai beni delle parrocchie, dei vescovadi, dei beneficiati, ed escludendo (come si è visto) le corporazioni religiose.

Ora non mi resta che a nominare l'autore del libro perchè io sia sicuro di raccomandarlo al rispetto di tutto il Senato; questi è l'arcivescovo di Parigi morto martire sulle barricate del 1848, monsignor Affre. (*Sensazione*) Forte di questa autorità, io non ho avuto difficoltà di associarmi al pensiero che dalla relazione risulta comune a tutti i membri della Commissione, cioè che i beni di cui si tratta non avessero quel carattere veramente ecclesiastico che loro si vorrebbe da taluno attribuire.

La Commissione però dovette esaminare quale dovesse considerarsi essere l'effetto del decreto del 1848 e quindi ricercare se la legge attuale era perfettamente in accordo colla legge del 1848. Non mi prevarrò della circostanza di aver dovuto concorrere nel suggerire al Re l'emanazione di quella legge; ma il fatto per sè, io credo, escluderà che, se io sono membro della maggioranza, io possa essere per ciò solo riputato avere un secondo fine qualunque, un'idea anche lontana di ciò che sembrava all'onorevole senatore Siccardi che potessero cioè essere sospettati coloro che promuovessero l'accettazione dell'emendamento.

E qui mi sia permesso di osservare all'onorevole signor ministro che non mi pare che si sia ben apposto in quanto al vero senso del decreto del 1848, quando egli diceva, che non era se non una mera esecuzione della legge comune.

La legge comune è l'articolo 419, se non erro, del Codice, dove è detto che i beni vacanti sono devoluti al demanio.

Se il Re non avesse allora creduto, usando dei pieni poteri di cui era investito, di non far altro che lasciare il corso alla legge libero, egli, o nulla avrebbe fatto, o si sarebbe timitato a dire: « in conseguenza di questo decreto i beni ex-gesuitici saranno devoluti al demanio. » Ma il Re allora (e posso nominarlo in tal modo in questo recinto, poichè egli non rappresentava il solo potere esecutivo, ma era pur anche investito della pienezza del potere legislativo) approvò; il Re dunque volle, per quanto fosse possibile, confermare gli esempi dei suoi antecessori, e memore delle patenti dello agosto 1771, fece assegnamento agli studi dei proventi dei beni ex-gesuitici che a tenore della legge avrebbero altrimenti potuto cadere nella proprietà demaniale. E qui io debbo pure notare che non mi pare perfettamente esatta la osservazione fatta dall'onorevole senatore Siccardi in quanto all'effetto dell'assegnamento dei beni dell'antico patrimonio ex-gesuitico che avesse potuto venir fatto ai gesuiti restaurati. La sua osservazione avrebbe tutto il suo valore, se grandissima parte dei beni proposti da esporsi in vendita avesse quella provenienza; invece sono beni acquistati dai gesuiti medesimi: non sono beni che loro siano stati assegnati su quell'antico asse ex-gesuitico; perchè allora vera-

mente si dovrebbe dire non aver potuto essere pienamente legale quell'atto e non avere perciò tutto il suo legale effetto la assegnazione, perchè non fatta con tutte le forme volute.

Ma così non può dirsi di questi beni, e nemmeno io credo possa dirsi esattamente ciò che mi pare l'onorevole senatore abbia accennato, che cioè i gesuiti non possedessero se non a titolo di collegi, cioè non possedessero che per riguardo ai collegi da loro governati. Io sono d'avviso che ogniquivolta si trattò di tale argomento, vi sia stata una confusione della quale d'ora innanzi forse non sarà più il caso di occuparsi, cioè di ciò che si doveva intendere per collegi.

Le case professe dei gesuiti non avevano beni perchè essi erano una corporazione non possidente; ma avevano beni invece i loro collegi, non quelli di estranei, ma i collegi così detti gesuitici; così non poteva aver beni la casa di Torino, ma aveva beni la casa di Chieri, la quale differenza io credo sia bene di notare, inquantochè ella può spiegare la provenienza e l'uso di questi beni in mano alla corporazione di cui si tratta.

Ma quanto venni fin qui discorrendo non dà ancora ragione della proposta della maggioranza della Commissione, non essendo essa di contrario avviso nello stabilire il carattere di questi beni, nè avendo essa disconosciuto l'effetto che dovesse avere l'articolo del Codice relativo ai beni vacanti e non avendo nemmeno potuto disconoscere che questi fossero vacanti. Perchè la maggioranza si è ella mostrata inclinata ad accettare l'emendamento proposto? Qui dirò francamente che da un solo sentimento fu dominata, da quello cioè di convenienza morale, di convenienza politica.

Io non presto alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Castagnetto tutta quella forza, quel valore che egli crede di potervi dare; tuttavia io confesso che l'usare di quella facoltà che ha il Governo e che nessuno gli può negare, di escludere, cioè di abolire nello Stato una corporazione e quindi d'incorporarsi tutti i suoi averi, credo sia causa di un effetto morale poco soddisfacente: io credo che come antecedente possa avere veramente qualche effetto che io amerei meglio non fosse prodotto. Pare e forse pare a molti (non però a quelli che hanno maggior conoscenza dei principii, maggior pratica di queste questioni, ma a coloro che non hanno eguale dottrina, nè eguale pratica) che si sia voluto per incidente decidere una questione di somma importanza, ed è per tale effetto che la Commissione avviso fosse cosa più salutare l'appigliarsi ad un partito il quale porta con sé l'autorità di un esempio che io raccomando a chi rispetta l'autorità di quelli che furono.

Io non voglio dilungare questa discussione, apperciò non insisterò maggiormente a dimostrare come il sentimento adottato dalla maggioranza della Commissione possa essere da molte buone ragioni avvalorato. Dirò solo che essendosi il Governo dimostrato disposto a sopperire ai bisogni del culto in una parte del regno, la quale forse fu per questo rispetto poco giustamente trattata, mi pareva che fosse per avventura un mezzo più acconcio a cancellare e le esigenze del diritto in sé stesso e quelle di coscienza suscettive di una delicatezza anche sovrabbondante, consacrando questo provento a ciò a cui pare disposto. Il Governo, come diceva, doveva destinare una somma anche egregia: ciò non si è fatto, e la Commissione non credendo dovere a questo punto prenderne la iniziativa, si rivolse a mantenere le disposizioni della legge del 1848.

Vi ho esposto, o signori, quali sieno state le considerazioni che, credo, mossero la maggioranza (me certamente) ad entrare in questo sentimento: io abbandono al Senato il valore

di queste considerazioni che sono sicuramente forse più di delicatezza che di vero merito legale.

CERRARRO, ministro delle finanze. Io non posso dare al sentimento che ha messo innanzi l'onorevole senatore Alfieri tutta quella importanza che egli vorrebbe attribuirgli.

Quando il Governo si decide alla soppressione di un ente morale, di una congregazione qualunque, non procede mai senza gravissimi motivi; e che questi gravissimi motivi concorressero a determinare l'emanazione della legge del 25 agosto 1848, nessuno può esserne miglior giudice che l'onorevole preopinante, il quale ha dichiarato di aver preso parte a quell'atto.

Il Governo prima di determinarsi a proporre la presente legge non ha mancato di assumere il voto dei più autorevoli fra i suoi consiglieri. Tutti questi furono unanimi nel riconoscere che la devoluzione di tali beni resi, per l'esclusione definitiva della compagnia, vacanti, si era operata *ipso facto* in forza dei principii generali e che non aveva punto bisogno di esplicita dichiarazione. Il fatto di essere stati dati in amministrazione a quella stessa azienda, la quale ha cura dei restanti beni demaniali, deve provare che i beni ex-gesuitici si consideravano già fin d'allora come demaniali. In quanto poi alla speciale destinazione che S. M. ha voluto dare a questi beni, il Governo aveva abbondantemente adempiuto a questo obbligo quando aveva fondati i collegi nazionali applicandovi i proventi di quei beni medesimi.

Nè mi pare che alcuno possa sospettare che il Governo voglia appropriarsi, senza tener conto dell'uso cui sono destinati, i proventi dei beni ex-gesuitici, quando le cifre del bilancio parlano chiaramente e manifestano che non per la sola concorrente del tenue prodotto di essi beni, ma per una somma molto maggiore il Governo ha provveduto allo stabilimento ed alla manutenzione di sei collegi che ha istituiti.

Ho avuto l'onore di dire al Senato che il totale dell'allocatione fatta in bilancio a questo fine ascende all'egregia somma di lire 286,716; in conseguenza io ripeto che l'emendamento proposto dalla Commissione lo ravviso come superfluo, perchè il Governo ha già preventivamente adempiuto il debito suo. Il Re avrebbe di certo potuto fin dal 1848 autorizzare la vendita di questi beni, ed è appunto perchè non l'ha fatto che ora si propone al Parlamento una legge che ne autorizzi l'alienazione. Ma del resto gli obblighi assunti allora dal Governo sono stati fedelmente e prevalentemente adempiuti; e perciò non posso che respingere un emendamento il quale avrebbe un effetto doloroso per le finanze, come è stato già accennato dall'onorevole preopinante senatore Siccardi.

PRESIDENTE. Io propongo alla Camera di chiudere la discussione, non senza notare che nella chiusura di questa discussione può dirsi anche compresa la chiusura della discussione particolare che avrebbe avuto luogo sull'articolo aggiunto dalla Commissione; giacchè la questione più importante, anzi la sola questione che si potesse presentare nella discussione di questa legge, era appunto quella che riguardava la proposta della Commissione.

Chi vuol tenere per chiusa la discussione generale, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nello stato annesso alla presente legge e vidimato dal ministro delle finanze. »

Chi lo approva, si alzi.

(Il Senato adotta.)

Qui ha luogo l'articolo 2° proposto dalla Commissione, il quale è così concepito. (Vedi pag. 182.)

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Io non ho cambiato opinione in quanto al valore della legge del 25 agosto 1848, io credo che veramente questa legge debba essere considerata come una legge d'eccezione e non come confermativa del diritto comune, il quale non mi pare avesse bisogno di essere confermato.

Ma nella Commissione si è anche discussa la questione se, cioè, era necessaria una deroga espressa nella legge del 1848, ovvero, se sufficientemente si trovasse essa implicita nei termini in cui sta scritto l'articolo del Ministero; fu creduto che vi si trovasse bastantemente implicita, ed è perciò che la Commissione non ha proposto una deroga alla legge del 1848, quantunque, lo ripeto per la seconda volta, essa credesse quella legge una legge d'eccezione e non una legge d'esecuzione di un'altra legge.

DE CARDENAS. Mi sia permesso di dire poche parole sopra alcuni errori di stampa occorsi nella relazione. Il primo consiste in ciò che nell'articolo proposto dalla Commissione si è detto: « la legge del 25 agosto 1848, » quando invece dovrebbe essere del 1848; il secondo è dove si dice: « Nell'articolo sopra proposto si è fatto speciale cenno dell'adempimento dei pesi, » mentre forse voleva dire: « Non si è fatto speciale cenno, ecc. » Così rimarrebbe spiegato il motivo per cui non si è fatto un apposito articolo per l'adempimento dei pesi; ma come è concepito, pare che l'intenzione della Commissione fosse di non farlo.

Varie voci. Sono errori di stampa.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre ai voti l'articolo aggiunto della Commissione.

(È rigettato.)

Voci. La controprova.

(Procedesi alla controprova, e risultando un voto dubbio, 24 cioè contro 24, il Senato rigetta perciò l'articolo aggiunto della Commissione.)

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica.

« Tuttavia i beni il cui valore, giusta la perizila, non eccede le lire cinquecento, potranno essere alienati per trattativa privata.

« In questa conformit. il Governo è autorizzato a vendere gli stabili che figurano al numero 13 di detto stato in favore della città di Cuneo, al numero 27 in favore della città di Voghera, ed il primo piano coi suoi accessori del caseggiato di cui al numero 31 dello stato medesimo a favore della città di San Remo.

« È parimenti fatta facoltà al Governo di vendere a trattativa privata gli stabili di cui al numero 30 dello stesso stato, previo l'esperimento dei pubblici incanti. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'alienazione autorizzata dall'articolo 1° seguirà colla rinuncia al riscatto riservato al demanio dello Stato nell'articolo 427 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di regii decreti, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 5. Quanto al modo ed alle epoche del pagamento, ed altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario. »

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio debbo invitare il Senato all'adunanza di domani, nella quale sarà messa in discussione la quarta legge che era quest'oggi all'ordine del giorno.

ALFIERI. Sarebbe bene di fare il censimento del Senato, poichè abbiamo or dianzi avuto una votazione di dubbio senso, cioè 24 per 24.

PRESIDENTE. È segno che alcuni non hanno votato, mentre siamo più di 50.

Una voce. Alcuni si astennero.

PRESIDENTE. Io poco fa ho contato il numero de' sequatori; egli è certo che molti si sono astenuti dal votare; ma il Senato si trova in numero legale.

DI POLLONE. Il signor presidente ha annunziato di passare allo squittinio; ma prima di ciò a me pare che vi sarebbe altra operazione da fare, vale a dire, di leggere l'elenco di cui parla l'articolo 1, perchè il Senato non lo conosce.

Una voce. È già votato.

PRESIDENTE. Semprechè si sono votate leggi di tariffa, leggi a cui andavano annessi degli stati, si è inteso che questi fossero stati già esaminati da tutti in privato insieme all'articolo cui si riferivano.

DI POLLONE. Se il Senato giudica così, io non ho opposizione a fare; ma intanto esso vota una cosa che non conosce.

PRESIDENTE. La tariffa si è votata senza leggere le tabelle.

ALFIERI. L'idea del senatore Pollone accenna, che non è stato comunicato lo stato dei beni; abbiamo avuto in comunicazione gli stampati dell'altra Camera; ma lo stampato nostro non portava unito l'elenco dei beni da porsi in vendita.

Io credo che sia ciò a cui l'onorevole senatore Pollone volle alludere, poichè altrimenti se crede che sia necessario che si faccia la ristampa acciò la cosa sia legale, mancherebbe veramente la conoscenza ufficiale di questa tabella.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Farò osservare al Senato, che quando si fosse fatta questa obbiezione relativamente alla tabella delle modificazioni alla tariffa doganale l'avrei compresa, perchè trattandosi di accrescere i diritti, potevano questi dar luogo ad osservazioni; ma proposta ora in ordine all'elenco di beni, de' quali nessuno de' signori senatori credo non ne abbia conoscenza, mi pare inattendibile; che del rimanente non si può muovere dubbio, che il demanio intenda di vendere beni diversi da quelli che ha dichiarati suoi proprii; onde è che si potrebbe passar oltre. Dall'altra parte il Senato ha già pregiudicato la questione.

DI POLLONE. Risponderò al signor ministro ciò che diceva or ora il mio amico senatore Alfieri, che relativamente alla tariffa quest'osservazione sta, perchè essa era stampata e annessa al progetto di legge che venne distribuito; ma l'elenco de' beni demaniali da porsi in vendita non era unito al progetto di legge che è stato distribuito. Quindi sta in fatto che il Senato non conosce i beni che si debbono alienare. Io non mi oppongo se il Senato intende di passar oltre, ma intanto un precedente che io non vorrei veder radicato, ed è per un tale scopo che io ho fatto quest'osservazione, anzichè per fare sospendere la votazione.

PRESIDENTE. Domando al Senato se vuole dar seguito a questa discussione.

Una voce. Ai voti!

PRESIDENTE. Dimando se si vuole procedere allo squittinio, dopo la votazione che fu fatta all'articolo 1° oppure...

JACQUEMOUD. Il serait contraire à nos précédents de soumettre à la votation du Sénat le tableau annexé à la loi.

Ce tableau fait tellement partie intégrante de l'article premier déjà voté, que cet article n'aurait aucun sens, s'il ne renfermait la votation du tableau, car il est ainsi conçu :

« Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nello stato annesso alla presente legge. »

Je crois avec l'honorable sénateur comte de Pollone qu'il eut été plus régulier d'imprimer le tableau à la suite du projet de loi qui a été distribué au Sénat. C'est une économie de frais d'impression que je ne saurais approuver, mais qu'on excuse en disant qu'il a été publié soit dans la gazette officielle, soit dans le projet imprimé pour les députés, et dont les sénateurs reçoivent une copie.

Quoiqu'il en soit, je ne puis supposer qu'un seul de nos honorables collègues soit venu dans cette enceinte pour voter la loi, sans avoir médité le tableau. Si quelqu'un de nos collègues avait cru devoir se plaindre de n'avoir pas reçu le tableau, ou s'il avait voulu le contredire en tout ou en partie, c'est lors de la discussion de l'article premier qu'il aurait dû présenter ses observations.

Cela est si vrai que la discussion de l'article premier, qui a été assez animée, a porté précisément sur divers numéros de ce tableau. Puisqu'on n'a rien dit sur les autres, cela signifie qu'on a entendu les admettre. Le vote de l'article premier étant consommé, il n'y a plus moyen d'en revenir sans fouler aux pieds les maximes qui régissent les assemblées parlementaires.

Je crois donc devoir m'opposer à ce qu'on mette de nouveau en discussion le tableau dont il s'agit, et je conclus à ce qu'il plaise au Sénat passer sans autre à la votation de la loi.

DI POLLONE. Spero che il Senato mi concederà di dire per la terza volta due parole solo per protestare contro i principii che vorrebbe stabilire il signor senatore preopinante, cioè che gli stali distribuiti officiosamente al Senato possano servire di testo alle sue deliberazioni. Il Senato non deve deliberare che sopra atti ufficiali presentati dal Ministero, e sulle relazioni distribuite dai relatori; ma le distribuzioni che ci vengono fatte officiosamente di cose che si passano in altro recinto non possono valere nelle nostre votazioni.

Ripeto che non intendo infirmare la votazione del Senato; solo ho voluto fare un'osservazione, onde questo precedente non fosse poi invocato in altre circostanze.

JACQUEMOUD. J'ai également observé qu'on cherchait trop à faire des économies sur les frais d'impression. Les projets de loi distribués au Sénat devraient contenir absolument tout ce qui est renfermé dans le projet ministériel. Je ne comprends même pas pourquoi cela n'a pas lieu, puisqu'on se sert pour les bulletins de la composition de la gazette officielle qui comprend tout.

Une telle omission ne me paraît donc pas devoir être attribuée au seul motif d'économie, et elle pourrait disparaître en apportant plus de soins à la surveillance des imprimés. J'aime à espérer qu'on y avisera à l'avenir, et je m'associe à cet égard aux vœux exprimés par l'honorable sénateur préopinant.

ALFIERI. Io credo tuttavia di dover osservare che si farà una spesa veramente inutile. Il Senato ha in mano due documenti, uno officioso, se si vuol così considerare (benchè, venendo questo distribuito dall'ufficio della presidenza perda alquanto del suo carattere di semplice officiosità), il secondo è la *Gazzetta Ufficiale*.

Dunque si ha in due modi....

DI POLLONE. Non sono ufficiali!

ALFIERI. Allora non sarà più ufficiale la gazetta! Se essa è ufficiale per l'esecuzione delle leggi, debba esserlo pure per notizie di molto minor importanza. Sarà per la terza volta che si dovrà stampare un documento? Allorquando i documenti presentati non sono di una gran mole, si potranno stampare, ma però trattandosi di documenti voluminosissimi non mi pare che sia veramente necessario di fare una spesa, il cui risparmio ha nulla d'indecoroso pel Senato.

CERRANEO, ministro delle finanze. In aggiunta alle osservazioni dell'onorevole signor senatore Alfieri ho l'onore di ricordare che quando si trattò dell'alienazione di beni per 4 milioni non fu punto stampato l'elenco: fu distribuito manoscritto alla Commissione a cui il Senato si riferì, e fu votata la legge.

PRESIDENTE. Dopo le fatte osservazioni, altro non resta che passare allo squittinio.

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	32
Voti contrari	20

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.